

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 747-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MONTRESORI)

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992,
n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana,
Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi
di settembre e di ottobre 1992

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre-ottobre 1992, consente di mettere in evidenza alcune «novità» nella impostazione e nel contenuto del provvedimento che, rispetto ad altri del passato ed a quelli recentemente approvati, si articola secondo le osservazioni più volte avanzate dal Parlamento; infatti esso è limitato temporalmente ai fatti avvenuti nei mesi di settembre e ottobre e territorialmente a quelle regioni colpite da eventi meteorologici di particolare intensità e violenza secondo la documentazione pervenuta al Dipartimento della protezione civile e verificata dai tecnici dello stesso Dipartimento.

In particolare si abbandona il concetto di «eccezionali avversità atmosferiche» per richiamarsi più propriamente a «violenti nubifragi» e si semplifica l'impianto del decreto che è formato sostanzialmente da due soli articoli, il primo relativo alle provvidenze, ed il secondo concernente la corrispondente copertura finanziaria che viene correttamente cercata nel Fondo per la protezione civile.

La Commissione non è voluta né potuta entrare nel merito dello stanziamento complessivo di 90 miliardi e nella ripartizione regionale proposta dal Governo: sia per non ritardare l'approvazione del provvedimento con il tentativo di ricercare ulteriori finanziamenti di difficilissima reperibilità nell'attuale situazione del paese, sia perché ogni diversa ripartizione avrebbe celato notevoli problemi rispetto ad una richiesta di gran lunga superiore allo stanziamento disposto.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, pari a lire 90 miliardi, suddivisa in

ragione di lire 75 miliardi per la regione Toscana, lire 10 miliardi per la regione Piemonte e lire 5 miliardi per la regione Sardegna, rappresenta un contributo straordinario dello Stato, a titolo di concorso rispetto ai mezzi finanziari delle regioni e degli enti locali, all'opera di riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, nonché alla riparazione dei danni subiti dai privati cittadini per i violenti nubifragi abbattutisi nei mesi di settembre e ottobre 1992 nelle indicate regioni.

Il meccanismo di ripartizione dello stanziamento prevede l'assegnazione dei fondi, nella quantità prima indicata, alle regioni che provvedono con decreto del presidente di ciascuna giunta regionale, previa deliberazione della giunta, a destinarli alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

Nel testo del decreto venivano individuate nella regione Toscana le province di Firenze, Pisa e Arezzo; nella regione Piemonte le province di Torino, Cuneo, Alessandria e Asti e nella regione Sardegna il solo comune di Alghero in provincia di Sassari. Dovendo la giunta regionale individuare i comuni danneggiati nella regione la Commissione ha inteso, con proprio emendamento, aggiungere anche la individuazione finale delle province.

Il comma 3 dell'articolo 1 definisce con estrema chiarezza le finalità degli interventi che possono così schematizzarsi:

a) interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture civili

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(opere idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili);

b) interventi per infrastrutture del territorio (sistemazione e pulizia degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento);

c) assistenza e riparazione dei danni subiti da privati cittadini.

La Commissione, nell'approvare il provvedimento, ha preso atto dell'ordinanza 4 novembre 1992 disposta dal Ministro per la protezione civile, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, per la sospensione dei termini nella regione Toscana secondo

le richieste già emerse nel sopralluogo che una delegazione della 13^a Commissione, presieduta dal Vicepresidente Parisi, ha compiuto a Firenze per sentire le autorità e le amministrazioni interessate agli eventi atmosferici di cui al decreto-legge in conversione.

Nell'auspicare la rapida approvazione del disegno di legge n. 747 di conversione del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, la Commissione sottolinea ancora una volta l'urgenza di colmare la lacuna ordinamentale derivante dalla mancanza di un quadro sulle calamità naturali.

MONTRESORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

18 novembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

17 novembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «in altri comuni» inserire le seguenti: «e province».

1.2

Al comma 3, dopo la parola: «sistemazione» inserire le seguenti: «e pulizia».

1.4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

Decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992.

Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire nelle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo e nel comune di Alghero, al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza, conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e di ottobre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75,10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni delle medesime regioni che saranno individuati con delibera della giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture varie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi

d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.

Articolo 2.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - FACCHIANO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI